Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28994

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 00243 del 26 aprile 2016 la Corte di appello di Lâ?? Aquila rigettava lâ??impugnazione, proposta dal medico Dott. G.N., avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore di A.V., quale genitore esercente la potestà (e successivamente tutore) sul figlio minorenne S.B..

Il G., quale medico curante di A.V., sia durante la gravidanza che nella fase terminale di essa, sfociata in parto naturale ma con neonato affetto da gravi patologie nEurologiche, era stato ritenuto responsabile, dai giudici di merito, delle conseguenze patologiche del parto, non avendo adeguatamente seguito la gestazione della A., che allâ??ottavo mese aveva accusato una minaccia di aborto ed era affetta, nel terzo trimestre di gestazione, da gestosi, non avendole sconsigliato il ricovero, avvenuto tre giorni prima del parto, in struttura sanitaria non adeguatamente attrezzata ispedia.it per la terapia neonatale.

Non risultano controricorsi.

Con ordinanza n. 05217 del 21/02/2019, resa allâ??esito della camera di consiglio seguita allâ??adunanza camerale non partecipata del 20 dicembre 2018, il collegio, ritenuto che lâ??esame dei motivi di ricorso prospettati da G.N. comportava la decisione di questioni suscettibili di assumere valenza nomofilattica, in quanto relativi alla prospettata retroattivitÃ della disciplina introdotta con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 e recante â??Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un $pi\tilde{A}^{I}$ alto livello di tutela della salute \hat{a} ?• e che pertanto appariva opportuno rimettertene la decisione allâ??udienza pubblica, rinviava la decisione del ricorso a nuovo ruolo e quindi, con separato provvedimento, era fissata lâ??udienza pubblica del 4 luglio 2019.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

G.N. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte territoriale con tre motivi, di cui il primo ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 2043 e 2697 c.c. e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 affermando che nel caso di specie la responsabilitA era regolata dallâ??art. 2043 c.c. e non pertanto, di ambito contrattuale o, comunque, da cd. contatto sociale; con il secondo mezzo il ricorrente ha gravato la sentenza di appello ai sensi della??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla??art. 2043 c.c. e art. 41 c.p., deducendo vizio di sussunzione in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale;

infine con il terzo motivo il ricorrente censura la pronuncia della Corte territoriale in forza dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione allâ??art. 115 c.p.c. nonchÃ" art. 1221 c.c. e art. 41 c.p. per non avere i giudici di merito adeguatamente individuato cause naturali concorrenti sulle conseguenze subite dal feto.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

La L. n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 158 del 2012 allâ??art. 3, comma 1, prevede(va):

â??Lâ??esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivitĂ si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunitĂ scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo lâ??obbligo di cui allâ??art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodoâ??.

La norma \tilde{A} " stata successivamente abrogata e dal 01/04 del 2017 \tilde{A} " in vigore la L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, che prevede:

â??Lâ??esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dellâ??art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nellâ??adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dellâ??esercente la professione sanitaria ai sensi dellâ??art. 5â??.

Entrambe le norme non possono ritenersi, in assenza di specifica disposizione transitoria, non contenuta nÃ" nella stessa L. n. 189 del 2012 (o nel decreto legge convertito) o nella successiva L. n. 24 del 2017, avere efficacia retroattiva. Esse, pertanto, conformemente allâ??art. 11 preleggi regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore.

Deve, inoltre, ribadirsi che secondo la lettura data da questa Corte alla L. n. 189 del 2012, art. 3, comma 1, nelle sue prime applicazioni ai giudizi in corso, la norma si limita ad escludere la rilevanza della colpa lieve ma non configura la responsabilit del sanitario quale extracontrattuale (Cass. n. 08940 del 17/04/2014).

La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilit A medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui â??resta fermo lâ??obbligo di cui allâ??art. 2043 c.c.â?• e lâ??obbligo di cui allâ??art. 2043

c.c. non Ã" che lâ??obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare lâ??art. 2043 c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto lâ??oggetto dellâ??obbligazione.

Analoghe conclusioni in termini di non applicabilit\(\tilde{A}\) a fattispecie verificatesi prima del 01/04/2017 valgono, giusta quanto rilevato con riferimento alla mancanza di norme transitorie, anche per la successiva L. 8 marzo 2017, n. 24. In linea generale pu\(\tilde{A}^2\) richiamarsi l\(\tilde{a}??\) orientamento oramai risalente di questa Corte, che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): \(\tilde{a}??\) In mancanza di una disposizione esplicita di retroattivit\(\tilde{A}\) della legge, l\(\tilde{a}??\) interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, pu\(\tilde{A}^2\) ricavare la \(\tilde{a}??\) mens legis\(\tilde{a}?\), rivolta a attuarla implicitamente, sull\(\tilde{a}??\) unica base della locuzione testuale della norma, solo, cio\(\tilde{A}\), se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilit\(\tilde{A}\) sussiste, l\(\tilde{a}?\) interprete \(\tilde{A}\) tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l\(\tilde{a}??\) interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattivit\(\tilde{A}\) enunciato nell\(\tilde{a}??\) art. 11 disp. gen.\(\tilde{a}??\).

Con specifico riferimento alla materia della responsabilità civile si Ã" affermato (Cass. n. 13158 del 10/09/2002): â??La disciplina dettata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi Ã" priva di efficacia retroattiva, e pertanto non Ã" applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigoreâ??.

Sulla portata non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella legge Balduzzi (e, specularmente, in quelle di cui alla L. n. 24 del 2017) valgano le seguenti considerazioni:

- 1. La questione della applicazione retroattiva della L. n. 189 del 2012 e della L.n. 24 del 2017 ai processi in corso, ed iniziati in epoca precedente, rispettivamente, al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017, Ã" stata affrontata e variamente risolto da alcune sentenze di merito.
- 2. In favore della retroattività della normativa si Ã" espresso il Tribunale di Milano, con la sentenza 11.12.2018 n. 12472, mentre, nellâ??opposto senso della irretroattività della norma di cui alla L. n. 24, art. 7 si sono espressi il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1806 del 2017 e il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18685/2017.
- 3. Eâ?? convincimento di questa Corte che meriti accoglimento il secondo degli indirizzi interpretativi sopra riportati.
- 4. Va premesso come la questione della applicazione retroattiva della L. n. 189 del 2013 e della L. n. 24 del 2017 non possa essere esaminata unitariamente, in quanto occorre distinguere tra disposizioni che effettivamente pongono una questione di rapporto diacronico tra fonti (e, segnatamente, di successione di leggi nel tempo e di natura della??intervento legislativo) e disposizioni che si collocano su un piano diverso.

- 5. Questo diverso piano riguarda, in particolare, il comma 3 della legge Balduzzi (quandâ??anche se ne volesse adottare, sia pur non condivisibilmente, unâ??interpretazione predicativa dellâ??introduzione di un principio di extracontrattualitĂ della responsabilitĂ del sanitario) e dellâ??art. 7, i commi da 1 a 3 (prima parte) che qualificano la natura della responsabilitĂ civile della struttura sanitaria e di coloro dei quali la struttura stessa si avvale nellâ??adempimento della propria obbligazione (ossia del personale sanitario).
- 6. La L. n. 24 del 2017, comma 3, prima parte, qualifica in termini di responsabilitĂ extracontrattuale, ai sensi dellâ??art. 2043 c.c., la responsabilitĂ dellâ??esercente la professione sanitaria di cui ai precedenti commi 1 e 2 (ossia dei sanitari di cui si avvale la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata), â??salvo che abbia agito nellâ??adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il pazienteâ??; sicchĂ" il sanitario risponde, in questâ??ultimo caso, a titolo di responsabilitĂ contrattuale.
- 7. La L. n. 24 del 2017 ha, quindi, operato in via immediata e diretta la qualificazione giuridica dei rapporti inerenti ai titoli di responsabilitĂ civile riguardanti la struttura sanitaria e lâ??esercente la professione sanitaria, per un verso (quello concernente la struttura) recuperando lâ??interpretazione fornita dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, per altro verso (quello del sanitario operante nellâ??ambito della struttura, salvo lâ??ipotesi residuale dellâ??obbligazione assunta contrattualmente da questâ??ultimo), discostandosi nettamente dal â??diritto viventeâ??, che, a far data dal 1999 (Cass. n. 589/1999), aveva qualificato come di natura contrattuale la responsabilitĂ dellâ??esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teorica del cd. â??contatto socialeâ?•.
- 8. Tale operazione il legislatore ha compiuto in base alle disposizioni del codice civile, senza che, dunque, vi sia stata alcuna successione di leggi nel tempo che abbiano dettato, tra loro, una disciplina sostanziale (almeno in parte) differente.
- 9. Un siffatto rapporto successorio â?? e, in ogni caso, ogni altro rapporto tra fonti aventi valore e forza di legge â?? Ã", del resto, da escludere che possa essersi istituito con riguardo allâ??interpretazione consolidata della Corte di cassazione in materia, poichÃ" deve ritenersi *jus receptum* (tra le altre, Cass., S.U., n. 15144/2011, Cass. n. 174/2015, Cass., S. U., n. 27775/2018, Cass., S. U., n. 4135/2019) il principio secondo il quale il valore e la forza del â??*diritto vivente* â??, quandâ??anche proveniente dal giudice di vertice del plesso giurisdizionale, Ã" meramente dichiarativo e non si colloca sullo stesso piano della cogenza che esprime la fonte legale (in tal senso la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 230 del 2012), alla quale il giudice Ã" soggetto (art. 101 Cost.), tantâ??Ã" che lo stesso mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattivitÃ, nÃ" Ã" assimilabile allo ius superveniens.

- 10. Non si pone, pertanto, nella specie, una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perch \tilde{A} " non vâ?? \tilde{A} " una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal codice civile in tema di responsabilit \tilde{A} , contrattuale ed extracontrattuale); n \tilde{A} " \tilde{a} ?? come detto \tilde{A} " possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il \tilde{a} ?? $diritto vivente \tilde{a}$? \bullet e l \tilde{a} ??intervento legislativo.
- 11. Il fenomeno che, nel caso in esame, si Ã" verificato Ã", dunque, quello della qualificazione, da parte del legislatore, di una classe di fatti e della loro sussunzione in una fattispecie legale, già presente nellâ??ordinamento. Non, quindi, la creazione di una fattispecie legale astratta (nel nostro caso, come detto, già declinata dal codice civile) cui ricondurre, da parte del giudice, nellâ??esercizio del potere giurisdizionale suo proprio, i fatti, onde operarne la conseguente qualificazione.
- 12. Un siffatto *modus operandi* da parte del legislatore implica la necessità di unâ??*actio finium regundorum* rispetto allâ??analogo potere qualificatorio che spetta al giudice, e che rientra nellâ??alveo della riserva di giurisdizione costituzionalmente garantita (artt. 101 e 104 Cost.), ossia quella che include anche il potere di interpretare autonomamente non già le disposizioni di legge, ma gli stessi fatti rilevanti per la qualificazione del rapporto giuridico (latamente inteso).
- 13. La stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 76 del 2015, n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; meno di recente, Corte Cost. n. 51 del 1967), seppure in una materia particolare, assistita da garanzie puntuali e diversificate, come quella del lavoro e della previdenza sociale, ha affermato che la qualificazione normativa di un rapporto lavorativo non può snaturarne lâ??oggettività ove, tramite questa operazione, si determini lâ??inapplicabilità delle norme inderogabili previste dallâ??ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.
- 14. Ancora, la stessa Corte costituzionale si Ã" chiaramente pronunciata in materia di limiti imposti al legislatore ordinario nellâ??emanare leggi retroattive, pur adottando, fin dal suo esordio, un atteggiamento possibilista nei riguardi delle leggi retroattive, rimettendo lâ??osservanza del tradizionale principio dellâ??irretroattività alla prudente valutazione del legislatore, â??il quale peraltro â?? salvo estrema necessità â?? dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preferiti uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civileâ?• (Corte Cost. n. 118/1957).
- 15. Questo orientamento si Ã" nel tempo consolidato attraverso lâ??affermazione del principio che segue: â??al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge Ã" stato elevato a dignità costituzionale dallâ??art. 25 Cost.), lâ??emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra lâ??altro, di fondamentali valori di civiltÃ

giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dellà??affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziarioà?• (Corte Cost. n. 69/2014, n. 308/2013, n. 257/2011, n. 74/2008).

- 16. A sua volta, questa Corte ha da tempo chiarito che â??il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicchÃ" la disciplina sopravvenuta Ã" invece applicabile ai fatti, agli â??statusâ?• e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorchÃ" conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generatiâ?• (ex multis, Cass. n. 16039/2016 e Cass. SU, n. 2926/1967; implicitamente nel senso dellâ??irretroattività della novella, di recente, Cass. n. 26517/2017).
- 17. Analoga efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della L. n. 24 del 2017. Nel caso di specie, dopo lâ??approvazione della Loi Kouchner in tema di irrisarcibilità del danno subito *iure proprio* dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dellâ??entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dellâ??uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse lâ??art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte Europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto Ã" stata ritenuta lesiva dellâ??art. 1 suddetto.
- 18. In altri termini e pi \tilde{A}^1 in generale: il legislatore pu \tilde{A}^2 intervenire nella qualificazione stessa di un rapporto giuridico, ma soltanto se tale esito non metta in discussione, nel suo nucleo essenziale ed irriducibile, la tutela costituzionale che il rapporto stesso riceva in ragione del suo carattere fenomenologico, ovvero dei beni che esso abbia ad oggetto.
- 19. Nella specie, non sembra revocabile in dubbio che, anche in forza del titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., non verrebbe elusa la tutela del diritto fondamentale alla salute imposta dallâ??art. 32 Cost..
- 20. Altro piano sul quale la qualificazione legislativa di un rapporto giuridico pu \tilde{A}^2 interferire con la riserva di giurisdizione costituzionalmente garantita \tilde{A} " quello della ingerenza concreta nei singoli processi, che non \tilde{A} " di per s \tilde{A} " salvaguardata dalla astrattezza della qualificazione

effettuata dal legislatore â?? e cioÃ" il suo riferirsi ad una classe indeterminata di fatti.

- 21. Ciò premesso, sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla L. n. 189 del 2012, e in concreto dalla L. n. 24 del 2017, abbia effetti retroattivi.
- 22. Ai sensi dellâ??art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per lâ??avvenire, per cui la sua retroattività deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge, ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza.
- 23. Nella specie, non vi \tilde{A} " alcuna declaratoria di retroattivit \tilde{A} in nessuna dei due testi legislativi in parola.
- 24. Si configura, viceversa, come indice inequivocabilmente contrario alla retroattivit\(\tilde{A}\) la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo cos\(\tilde{A}\) inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell\(\tilde{a}\)?affidamento di chi ha intrapreso un\(\tilde{a}\)?azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura \(\tilde{a}\)?contrattuale\(\tilde{a}\)? della responsabilit\(\tilde{A}\) del sanitario \(\tilde{a}\)? con dirompenti conseguenze sul riparto dell\(\tilde{a}\)?onere di prova e sulla prescrizione \(\tilde{a}\)? applicate in base al \(\tilde{a}\)??diritto vivente\(\tilde{a}\)?: ci\(\tilde{A}\) che esclude la legittimit\(\tilde{A}\) della sussunzione dei fatti costituenti responsabilit\(\tilde{A}\) civile del sanitario in termini di responsabilit\(\tilde{A}\) extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017.
- 25. Si configura ancora come indice contrario alla retroattività anche lâ??ulteriore circostanza, correlata a quanto appena posto in rilievo, della sua incidenza diversificata a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano, cosicchÃ", in base alla formazione o meno di preclusioni allegatorie e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione *ex lege* del titolo di responsabilitÃ, tanto da creare disparità di trattamento non solo tra i vari giudizi, ma anche allâ??interno dello stesso processo, con evidenti irragionevoli riflessi sul fisiologico esercizio della giurisdizione sulla materia.

Va, pertanto affermato il seguente principio di diritto:

Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (per tale ultimo principio, *funditus*, Cassazione Sez. 3, sentenza in causa R. G. n. 05361/2017 deliberata allâ??udienza del 04/07/2019, depositata in pari data della presente).

Nel caso di specie i fatti per i quali Ã" stata ritenuta la responsabilità risarcitoria del G. risalgono al 1992. Deve, pertanto, escludersi che essi possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale, dalla legge intervenuta nel 2012.

I giudici di merito hanno affermato, con accertamenti di fatto non adeguatamente incisi dal motivo di ricorso, che: il Dott. G.N. era il medico curante di A.V., e comunque aveva seguito la gestante durante la gravidanza ed era a conoscenza di una minaccia di aborto già subita allâ??ottavo mese; il Dott. G. prestava la sua opera professionale presso la Casa di Cura (OMISSIS), priva di adeguate strutture mediche di neonatologia e in particolare di terapia intensiva e rianimazione neonatale; il Dott. G. era a conoscenza della gestosi da cui era affetta A.V. e non aveva, pur in presenza di detto quadro clinico, sconsigliato il ricovero nella detta struttura, del tutto priva di un reparto di terapia intensiva neonatale, con la conseguenza che sin dal giorno successivo alla nascita il neonato dovette essere trasferito allâ??ospedale di Lâ??Aquila, adeguatamente munito di reparto di neonatologia.

Lâ??affermazione della responsabilitĂ del sanitario a titolo contrattuale, e più specificamente di cd. contatto sociale risulta, pertanto logicamente ed esaustivamente affermata dai giudici del merito.

Il primo motivo di ricorso Ã", pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo verte sulla eziologia del danno.

Il mezzo Ã" inammissibile in quanto prospetta un controllo sulla completezza della motivazione della sentenza e in particolare sul rilievo da attribuire alla consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado in ordine ad eventuali preesistenze iatrogene sul minore (o addirittura sul feto), non concretizzandosi, quindi, una censura di sussunzione bensì integrando un mero dissenso sulla motivazione, scrutinabile oramai nei ristretti limiti di cui allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il motivo \tilde{A} " altres \tilde{A} ¬ infondato: la Corte territoriale ha ritenuto il medico responsabile per non avere sconsigliato il parto in struttura privata non adeguatamente attrezzate per la neonatologia in situazione di elevato rischio per inadeguato accrescimento del feto, gi \tilde{A} riscontrato nel novembre 1992, a fronte di un parto avvenuto il 09/12/1992, per gestosi della partoriente ed ha rilevato lâ??incompleta tenuta della cartella clinica, imputandola al Dott. G., medico curante ed inserito nella casa di cura.

Il motivo confligge, inoltre, con il pi \tilde{A}^1 recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 15859 del 12/06/2019), secondo il quale: \hat{a} ?? Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicch \tilde{A} " la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili,

applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del â??più probabile che nonâ?• e non quello penalistico dellâ??alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvioâ??.

Il terzo mezzo Ã" inammissibile in quanto, pur risultando il tema della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalitA giuridica (e non solo di quella della??evento) sollevato nelle fasi di merito, seppure soltanto con evocazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15991 del 21/07/2011), deve rilevarsi che esso non incide adeguatamente la motivazione della sentenza di appello, che ha correttamente rilevato lâ??incompletezza â?? incontestata â?? della cartella clinica, imputandola al G. quale medico curante e comunque in quanto egli aveva seguito il parto, e, non potendo individuare, a causa della detta carenza documentale, cause patologiche concorrenti con quelle derivanti dallâ??inesatta predisposizione di adeguate misure per effettuare il parto, ha ricondotto la colpa al Dott. G. ed alla casa di cura, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte sul punto (Cass. n. 12218 del 12/06/2015: â??In tema di responsabilitÃ professionale sanitaria, lâ?? eventuale incompletezza della cartella clinica \tilde{A} " circostanza di fatto che il giudice pu \tilde{A}^2 utilizzare per ritenere presuntivamente dimostrata là? esistenza di un valido legame causale tra lâ??operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile lâ??accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesioneâ??), fermo restando che, nei rapporti interni, tra i detti soggetti valeva la presunzione di cui allâ??art. 1298 c.c., comma 2.

Il ricorso Ã", conclusivamente, rigettato.

Nulla per le spese di lite non risultando essersi costituita alcuna altra parte in questo giudizio di legittimit \tilde{A} .

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Si reputa opportuno disporre che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalit\tilde{A} di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l\tilde{a}??indicazione delle generalit\tilde{A} e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

nulla spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater* dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Dispone oscuramento dati identificativi e generalitÃ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione III civile, il 4 luglio 2019.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla legge n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avventi in epoca precedente alla loro entrata in vigore per quanto concerne la natura aquiliana della responsabilit \tilde{A} del medico.

Supporto Alla Lettura:

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 Ã" stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante \hat{a} ??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} \mathbb{O} in materia di responsabilitA professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitA in campo sanitario e certamente ciA2 non costituisce una novitA nellâ??ambito della responsabilitĂ civile (si pensi alla responsabilitĂ per danno ambientale disciplina dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (ResponsabilitĂ del debitore) e 1228 (ResponsabilitĂ per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore lâ??approdo della giurisprudenza sullâ??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilit \tilde{A} del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico - paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schema negoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilitA sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio una??azione risarcitoria attraverso la mediazione ovvero un ricorso 696-bis c.p.c.. La Cassazione con ben dieci sentenze lâ??11 novembre 2019, ha provato a ricostruire il sistema della responsabilitA medica cercando di dare risposte tra i dubbi interpretativi alimentati dallâ??inerzia del legislatore che non ha dato piena attuazione alla legge 24/17 (Cass. 28985/2019; Cass. 28986/2019; Cass. 28987/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 28989/2019; Cass. 29990/2019; Cass. 28991/2019; Cass. 28992/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28994/2019). Gli argomenti affrontati dalla Cassazione attengono a temi centrali della responsabilitĂ medica ed in particolare: 1. Il limite allâ??applicazione retroattiva della legge Gelli Bianco; 2. Il consenso informato; 3. La rivalsa della struttura sanitaria; 4. Il principio distributivo dellâ??onere probatorio nella responsabilità contrattuale; 5. Lâ??accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente; 6. Il danno da perdita di *chance*; 7. La liquidazione del danno.

Giurispedia.it